

Allegato "F" al Rep. n. 4.444/3.036

STATUTO
AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE
ITALIA

Approvato dal Dicastero per il Clero il 14 gennaio 2026
con Decreto Prot. n. 2025 4022

PREMESSA STORICA

"Aiuto alla Chiesa che soffre" ebbe origine nel 1947 col nome "Oostpriesterhulp". Essa si diffuse con rapidità in Europa e altrove come pia unione di fatto, con finalità assistenziali, soprattutto pastorali. Il 6 gennaio 1964, il Vescovo di Frascati, con proprio Decreto, eresse la pia unione diocesana "Aiuto alla Chiesa perseguitata". Sulla base di tale erezione canonica, l'Associazione "Aiuto alla Chiesa perseguitata" è stata riconosciuta dallo Stato Italiano, ai sensi dell'art. 29, lettera c) del Concordato con la Santa Sede, art. 4 della legge 27 maggio 1929 N. 848 e 16 del Regolamento approvato il 2 dicembre 1929, come persona giuridica agli effetti civili con D.P.R. n. 1581 del 21 dicembre 1965, modificato con D.P.R. n. 157 del 9 marzo 1970, ed iscritta nel registro presso il Tribunale civile di Roma al n. 233.

Lo scopo dell'Opera era adeguatamente compendiato nella stessa denominazione, mutata poi, nel 1969, in "Aiuto alla Chiesa che soffre", ed è tuttora perseguito con l'adesione e la partecipazione dei fedeli che offrono preghiere e contributi a favore e sostegno dei profughi delle Chiese locali e dei cristiani residenti in quei Paesi nei quali sussistono e perdurano difficoltà, divieti e interdizioni organizzative o altri ostacoli che impediscono l'assistenza, la solidarietà e la promozione delle opere indispensabili. L'azione caritativa svolta dal Sodalizio fu espressamente condivisa da molti Cardinali e Vescovi, che in gran numero ne raccomandarono alla Santa Sede il riconoscimento e l'erezione canonica.

Con lettera del 21 marzo 1964 la Sacra Congregazione del Concilio d'intesa con la Sacra Congregazione dei Religiosi, attenendosi alle norme canoniche vigenti, nominava un Moderatore Generale provvisorio dell'Opera, della quale essa seguiva da tempo l'andamento e ne incoraggiava la crescita e l'operosità, irradiate in effetti, oltre, i confini delle singole diocesi nelle quali era avvenuta l'erezione canonica, raggiungendo, con il suo aiuto di soccorsi, diocesi dislocate in tutti i continenti.

Il 3 novembre 1983, attesa la considerevole espansione dell'opera, per assicurarne la continuità, dopo ampia consultazione interna, la stessa sottoponeva all'approvazione della Congregazione per il Clero il testo degli Statuti, opportunamente adattati al nuovo Codice di Diritto Canonico.

La Congregazione per il Clero, con l'approvazione del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, tenuto conto del considerevole sviluppo dell'Ente sin dal 1964 oltre i confini della Diocesi di Frascati e della stessa Nazione Italiana, nonché delle modifiche intercorse in seguito alla riforma del nuovo codice di Diritto Canonico (23. XI. 1983) e dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense (18. II. 1984), con Decreto N. 172973/I, in data 7 aprile 1984, ha eretto e confermato in "Associazione pubblica universale", dipendente dalla Santa Sede, la predetta Opera denominata "Aiuto alla Chiesa che soffre", approvandone gli Statuti che prevedono all'art. 7 l'organizzazione dell'Associazione in Sezioni nazionali da erigersi a cura del Consiglio Generale, previo accordo delle Autorità ecclesiastiche competenti e la raccomandazione, all'art. 8, per ciascuna sezione, di assicurarsi, nel Paese dove si è stabilita, il conseguimento della personalità giuridica civile.

Pertanto la Congregazione per il Clero, con decreto del 24 giugno 1992 n. 0625/III, riconosceva l'Associazione "Aiuto alla Chiesa che Soffre", con sede in Roma, quale

Sezione Nazionale dell'omonima Associazione Universale.

Successivamente l'Assemblea Generale dell'Associazione del 4 ottobre 1993, ha elaborato una nuova bozza di Statuto, che conferma i citati artt. 7 e 8 e che è stata approvata dalla Congregazione per il Clero in data 10 dicembre 1997 con decreto n. 97003166.

Infine, il 18 giugno 2007, veniva redatto e presentato presso i competenti uffici dello Stato Italiano apposito regolamento atto a ottenere la qualifica di ONLUS effettivamente ottenuta da parte della Regione Lazio in data 18 giugno 2007 con decreto Prot. n. AC/cf/onlus 56629.

Grazie alle esperienze raccolte nel corso degli anni e affinché le strutture e attività dell'opera siano più adeguate alle esigenze e caratteristiche risultanti dal suo compito, il Sommo Pontefice Papa Benedetto XVI, con suo chirografo del 4 novembre 2011, ha deciso di conferire all'Associazione Universale una nuova forma giuridica salvaguardando le sue finalità.

Per questo motivo, in virtù della Sua autorità apostolica e in conformità alla norma del Codice di Diritto Canonico, il Papa Benedetto XVI ha sciolto l'associazione pubblica dei fedeli AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE e, salvaguardando le sue finalità, ha costituito nello Stato della Città del Vaticano un'opera di religione e culto con lo stesso nome AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE conferendo ad essa la personalità giuridica canonica e civile della Città del Vaticano, e contemporaneamente ha approvato i suoi statuti. A norma dello Statuto le Sezioni nazionali dell'Associazione esistenti al momento della costituzione della Fondazione sono considerate come riconosciute.

All'opera così costituita sono assegnati i beni appartenenti all'associazione pubblica dei fedeli AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE e conferiti tutti i diritti derivanti da relazioni attive e passive.

In data 22 ottobre 2020 l'Associazione ha adottato il nuovo regolamento prescritto dal D.lgs. n. 117/2017 con l'adozione della qualifica di Ente del Terzo Settore (E.T.S.) nell'ambito del ramo di attività descritto all'art. 3 di questo Statuto: regolamento la cui efficacia è stata subordinata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale enti del Terzo Settore.

In data 17 febbraio 2026 l'Associazione ha adottato le modifiche statutarie necessarie per ottenere l'iscrizione del Ramo E.T.S. presso il R.U.N.T.S.

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI
Aiuto alla Chiesa che Soffre
CAP. 1
Disposizioni generali

Art. 1 - Premessa

Sotto il profilo del diritto civile italiano, l'Associazione "Aiuto alla Chiesa che Soffre" (di seguito ACS o l'Associazione) è una persona giuridica privata riconosciuta agli effetti civili con D.P.R. n. 1581 del 21.12.1965 con la denominazione "Aiuto alla Chiesa Perseguitata", mutata nella denominazione attuale di "Aiuto alla Chiesa che Soffre" con D.P.R. n. 157 del 09.03.1970.

Sotto il profilo del diritto canonico, l'ACS è la Sezione italiana dell'omonima Fondazione di diritto pontificio "Aiuto alla Chiesa che Soffre", eretta dal Sommo Pontefice Benedetto XVI con Chirografo del 4.11.2011 (di seguito Pontificia Fondazione), come da decreto del 24 giugno 1992, N. 0625/III, della Congregazione per il Clero.

L'ACS non assumerà più la qualifica di O.N.L.U.S. a decorrere dall'operatività, tramite l'emanazione dei relativi decreti attuativi, del Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e dalla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro suindicato.

A decorrere da tale data, per lo svolgimento delle attività di cui al ramo meglio descritto all'art. 3 di questo Statuto e disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 4, terzo comma del menzionato D.lgs. 117/2017 l'A.C.S. assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore, con facoltà di aggiungere alla propria denominazione l'acronimo "E.T.S.", limitatamente alle attività del ramo.

Il Regolamento dovrà recepire per le attività svolte nel ramo E.T.S. le norme del Codice del Terzo Settore, nel rispetto della struttura e della finalità dell'Associazione, quale ente religioso civilmente riconosciuto.

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede a Roma, in Piazza San Calisto n. 16, ed ha durata illimitata.

La sede legale e la sua eventuale variazione è deliberata dal Consiglio.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione - che non ha fini di lucro - intende perseguire finalità di solidarietà sociale, civile e culturale e, principalmente, la promozione di attività ed iniziative a carattere pastorale e religioso, in particolare in quelle regioni in cui la Chiesa è perseguitata od ostacolata nell'adempimento della propria missione da impedimenti vari. L'Associazione, nell'ambito del ramo di attività di cui in appresso, può soccorrere anche i profughi provenienti da quelle regioni in cui la Chiesa è oggetto di persecuzione.

Il ramo dell'Associazione denominato "Ramo E.T.S." ha inoltre ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, primo comma, lett. u, v e w del D.lgs. 117/2017, ed in particolare:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 citato (lett. u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 citato, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w).

Art. 4 - Attività strumentali accessorie e connesse

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 - e di criteri e limiti previsti dai relativi decreti attuativi - l'Associazione potrà anche promuovere, nei

rispettivi rami di attività, le seguenti attività secondarie e strumentali alle finalità di cui sopra:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o, comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Associazione, gli operatori dei settori di attività della Associazione e il Pubblico;
- f) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Associazione;
- g) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione, nell'ambito del ramo E.T.S., può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

È vietato alla Associazione di svolgere, nell'ambito del Ramo E.T.S., attività diverse da quelle sopra indicate.

Art. 5 - Associati

1. L'Associazione è costituita da due categorie di soci: effettivi e onorari;

a) Sono ammessi come soci effettivi chierici o laici, che ne facciano domanda e che siano disposti ad un impegno regolare e continuativo al servizio dell'Associazione. Essi devono, inoltre, conformare il loro modo di vivere alla dottrina e alla morale cristiana ed avere una adeguata formazione.

La loro ammissione è decisa e la loro dimissione è accettata dai competenti organi della Pontificia Fondazione, a decorrere dalla data della relativa deliberazione. I medesimi organi possono imporre le dimissioni dei soci nei casi previsti dal Codice di Diritto Canonico, oppure a seguito di richiesta motivata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o del Presidente della Pontificia Fondazione.

I soci effettivi hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

E' fatto espressamente obbligo ai soci effettivi di:

- rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

b) Soci onorari sono quelle persone che hanno acquistato particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione e delle sue finalità. La loro designazione è di competenza del Presidente della Pontificia Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Sono intransmissibili ed irrevocabili, la quota ed il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.

Ogni socio deve essere iscritto nel libro degli associati.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2. Oltre ai soci, l'Associazione ha anche benefattori, verso i quali si senta particolarmente obbligata. Essi sono quelle persone che, pur non avendo diritti associativi, favoriscono e promuovono in via continuativa il conseguimento delle finalità proprie dell'Associazione attraverso le opere, la preghiera e le offerte.

Art. 6 - Responsabilità dell'Associazione per iniziative dei propri soci

L'Associazione non assume la responsabilità per fatti ed atti compiuti dai propri soci senza la sua preventiva approvazione, a mezzo degli organi competenti; si riserva inoltre, di agire nei confronti dei soci, per gli eventuali danni, conseguenti ad atti compiuti dagli stessi, al di fuori delle norme statutarie.

CAP. II

Organi e uffici amministrativi

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione, sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio
- c) il Presidente
- d) l'Assistente Ecclesiastico
- e) il Direttore
- f) l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti

Art. 8 - Uffici Amministrativi dell'Associazione

Gli Uffici Amministrativi dell'Associazione sono:

- a) il Segretariato
- b) le Sedi locali

CAP. III

Assemblea

Art. 9 - Composizione

All'Assemblea partecipano con diritto di voto deliberativo i soci effettivi. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno in occasione della convalida del bilancio preventivo e consuntivo. La convocazione è effettuata dal Presidente tramite comunicazione ai membri non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, comunicando anche l'ordine del giorno.

Art. 10 - Compiti e poteri dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, proponendo agli organi della Pontificia Fondazione ACS gli emendamenti allo Statuto nel rispetto di quello della Pontificia Fondazione;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - Numero legale e votazioni

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci effettivi e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza qualificata dei soci effettivi presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci effettivi presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera sulle modifiche di questo Statuto con il voto favorevole di almeno la metà dei soci effettivi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, invece, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci effettivi.

Ogni membro dell'Assemblea può essere portatore di non più di tre deleghe.

La riunione assembleare può avvenire tramite video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Salvo che per le materie di cui alle lettere f) ed h) dell'art. 10 il voto potrà essere espresso per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza si eserciterà a seguito dell'invio a tutti gli aventi diritto al voto – presso il domicilio risultante dal libro degli associati e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione – del testo per esteso della delibera proposta.

I soci sono tenuti ad inviare presso la sede legale dell'Associazione, entro il termine

indicato nella proposta, la propria risposta, indicando se esprimono voto favorevole, voto contrario o se si astengono dal voto.

La mancata risposta entro il predetto termine viene considerata quale astensione dal voto.

Spetta al Presidente dell'Associazione constatare l'esito della consultazione e comunicarlo a tutti i soci, indicando i soci che hanno espresso voto favorevole, voto contrario ed i soci che si sono astenuti, nonché la data in cui la decisione si è formata, con l'apertura delle buste contenenti l'espressione di voto.

Tutti i documenti trasmessi alla sede legale dell'Associazione – relativi alla formazione della volontà dei soci – devono essere conservati presso tale sede.

CAP. IV

Consiglio

Art. 12 - Struttura

L'Associazione è retta da un Consiglio composto da un numero massimo di cinque membri di cui:

- a) il Presidente, nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Pontificia Fondazione, su proposta del Presidente Esecutivo;
- b) gli altri Consiglieri, nominati dall'Assemblea su designazione del Presidente della Pontificia Fondazione a seguito di proposta del Presidente dell'Associazione e con approvazione del Presidente Esecutivo della Pontificia Fondazione.

L'Assemblea può nominare tra i membri del Consiglio, su designazione del Presidente della Pontificia Fondazione, un Vice Presidente dell'Associazione che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Partecipano alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, l'Assistente Ecclesiastico e il Direttore del Segretariato. Il Presidente della Pontificia Fondazione ACS od i rappresentanti da lui nominati hanno la facoltà di partecipare alle sessioni del Consiglio, senza diritto di voto.

I membri del Consiglio sono nominati per un periodo di cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile una o più volte per lo stesso periodo con espressa delibera degli organi competenti.

Salvo il caso del Presidente, il mandato di ogni consigliere termina alla fine dell'anno solare nel quale compie i settantacinque anni di età.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio esse, presentate per iscritto al Presidente, verranno immediatamente portate a conoscenza del Presidente della Pontificia Fondazione il quale si riserverà di accoglierle o meno. Se le dimissioni saranno accolte ne verrà data subito comunicazione al Presidente il quale, entro sei mesi, provvederà a presentare al Presidente della Pontificia Fondazione la proposta di designazione di un nuovo Consigliere sentito riservatamente il Consiglio. Il nuovo Consigliere rimarrà in carica esclusivamente per il tempo che residuava al Consigliere sostituito per terminare l'incarico quinquennale.

Nel caso in cui un Consigliere venga destituito per gravi ragioni dal Consiglio su proposta del Presidente della Pontificia Fondazione il medesimo ne darà notizia scritta al Presidente dell'Associazione il quale si attiverà per presentare, entro sei mesi dal ricevimento della notifica, la proposta di designazione di un nuovo Consigliere, sentito riservatamente il Consiglio. Il nuovo Consigliere, nominato dal Presidente della Pontificia Fondazione, resterà in carica esclusivamente per il tempo che residuava al Consigliere sostituito per terminare l'incarico.

La medesima procedura si attiverà qualora la destituzione sia stata richiesta dal Presidente della Pontificia Fondazione su proposta del Presidente esecutivo e con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Alle persone destituite per gravi ragioni con le procedure di cui sopra non è consentito costituire nuove organizzazioni con la denominazione "*Aid to the Church in Need - ACN*" o sue traduzioni in altre lingue.

In caso di decesso di uno dei membri del Consiglio, il Presidente, appena ricevutane notizia, avvertirà per iscritto il Presidente della Pontificia Fondazione ed entro sei mesi provvederà a presentare al Presidente della Pontificia Fondazione, sentito riservatamente il Consiglio, la proposta di designazione di un nuovo Consigliere che resterà in carica esclusivamente per il tempo che residuava al Consigliere sostituito per l'incarico quinquennale.

Art. 13 - Compiti e poteri del Consiglio

Il Consiglio, sotto la direzione del Presidente, è responsabile dell'attività e dello sviluppo dell'Associazione nel proprio territorio e secondo le direttive degli organi della Pontificia Fondazione ACS.

Il Consiglio, i cui membri sono nominati in conformità all'art. 12 dello Statuto, è tenuto ad adempiere i suoi compiti in una collaborazione basata sulla fiducia con gli organi della Fondazione per il bene dell'Opera.

I componenti del Consiglio sono obbligati a mantenere il segreto d'ufficio, a trattare in maniera confidenziale le informazioni ottenute durante l'esecuzione delle loro attività e a mantenere il silenzio nei confronti di terzi anche dopo aver cessato dalla carica.

Il Consiglio ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.

In particolare, spetta al Consiglio:

- a) presentare proposte al Presidente relative alla sua partecipazione in vista del Consiglio Generale della Fondazione;
- b) proporre candidati per la funzione di Direttore del Segretariato;
- c) all'occorrenza, approvare il Regolamento dell'Associazione che deve essere presentato al Consiglio di Amministrazione della Pontificia Fondazione per l'approvazione definitiva;
- d) definire ogni eventuale nuova sede dell'Associazione, in accordo con il Presidente della Pontificia Fondazione ed il Vescovo Diocesano competente, previa approvazione del Presidente Esecutivo;
- e) controllare l'andamento delle attività del Segretariato dell'Associazione, la contabilità e la revisione dei conti in conformità al Regolamento Interno della Pontificia Fondazione;
- f) approvare il rapporto annuale ed il programma di attività del Direttore e inoltrare detti rapporto e programma al Presidente della Fondazione e al Segretario Generale;
- g) approvare il budget, il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo e la relazione finanziaria dell'Associazione, sui quali è chiamato a esprimere il proprio consenso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- h) provvedere all'Amministrazione straordinaria in conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione della Pontificia Fondazione e alle disposizioni definite nello Statuto e nei Regolamenti Interni della Pontificia Fondazione ACS;
- i) richiedere l'approvazione al Consiglio di Amministrazione della Pontificia Fondazione per la creazione di riserve finanziarie;
- l) impegnarsi fattivamente per l'acquisizione e l'accompagnamento dei benefattori;
- m) vigilare sull'attività promozionale dell'Associazione;
- n) richiedere previamente al Consiglio di Amministrazione della Pontificia Fondazione il nulla osta per la eventuale creazione di una Presenza

dell'Associazione sul territorio nazionale o di una nuova persona giuridica civile per sua approvazione;

o) presentare lo Statuto per un eventuale riconoscimento di diritto civile al Consiglio di Amministrazione della Pontificia Fondazione prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea;

p) proporre i nominativi dei sacerdoti per la nomina dell'Assistente Ecclesiastico dell'Associazione;

q) richiedere l'approvazione al Presidente o al Presidente Esecutivo della Fondazione in caso di destituzione di un membro del Consiglio dell'Associazione;

r) deliberare la sostituzione del Direttore o dare attuazione alle indicazioni degli organi della Pontificia Fondazione in conformità allo Statuto della Pontificia Fondazione articolo 32 § 1, §2, in rispetto delle norme legali vigenti.

Il Presidente dell'Associazione convoca almeno due volte all'anno il Consiglio in seduta ordinaria. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente con un termine di preavviso di quattro settimane indicando l'ordine del giorno e il luogo della riunione.

È possibile convocare una riunione straordinaria a richiesta della metà dei componenti del Consiglio o del Direttore. I richiedenti devono indicare gli argomenti che intendono mettere all'ordine del giorno.

Art. 14 - Numero legale, votazioni, elezioni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza qualificata dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in video-conferenza nel rispetto delle modalità previste all'art. 10.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza con le modalità previste dall'art. 10.

CAP. V

Il Presidente

Art. 15 - Nomina del Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Pontificia Fondazione ACS, su proposta del Presidente Esecutivo, per il periodo di anni cinque. Tale nomina lo deputa altresì alla presidenza dell'Assemblea e del Consiglio per lo stesso periodo.

Art. 16 - Compiti e poteri del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'Ente, redige lo schema del bilancio preventivo e consuntivo e la relazione finanziaria da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno o più membri del Consiglio e può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Spetta, inoltre, al Presidente:

a) la responsabilità per il buon andamento dell'Associazione al fine di realizzare gli scopi della Pontificia Fondazione e per l'attuazione delle deliberazioni degli organi direttivi della Pontificia Fondazione, secondo normativa statutaria e codicistica della Chiesa e dello Stato italiano sotto tutela delle norme legali del rispettivo paese;

b) salvaguardare l'unità dell'Associazione con gli organi direttivi della Pontificia Fondazione;

- c) proporre i nominativi per la nomina dei membri del Consiglio;
- d) convocare e dirigere le riunioni del Consiglio delle quali sottoscrive i verbali;
- e) tutelare e rappresentare la Fondazione verso l'esterno e presso la famiglia dei benefattori nel proprio paese e verso la Conferenza Episcopale Italiana;
- f) rappresentare l'Associazione nel Consiglio Generale;
- g) proporre al Presidente della Pontificia Fondazione i nomi di eventuali membri da destituire dall'incarico del Consiglio e i loro relativi sostituti previa condizione consultiva riservata degli altri consiglieri;
- h) nominare il Direttore della Sezione su proposta del Consiglio e previa approvazione da parte del Segretario Generale, determinandone i suoi poteri e le sue attribuzioni;
- i) curare diligentemente che gli iscritti partecipino attivamente alla vita dell'Associazione e alle iniziative assunte dalla medesima.

Art. 17 - Impedimento del Presidente

In caso di decesso del Presidente o di impedimento superiore a sei mesi del quale non sia possibile prevedere il termine, il Consigliere più anziano comunica l'evento al Presidente della Pontificia Fondazione ACS per la nomina di un nuovo Presidente.

Il nuovo Presidente rimarrà in carica esclusivamente per il tempo che residuava al Presidente sostituito per terminare l'incarico. Tale norma si applica anche in caso di decesso o di impedimento di uno dei Consiglieri, ed in tal caso il Presidente provvederà ex art. 12) lett. B del presente Statuto.

CAP. VI

Assistente Ecclesiastico

Art. 18 - Nomina e poteri

L'Assistente Ecclesiastico dell'Associazione sarà un sacerdote nominato dal Dicastero per il Clero su proposta del Presidente dell'Associazione e dopo presentazione del Presidente della Pontificia Fondazione. Prima della sua nomina il Presidente dell'Associazione chiederà il nulla osta all'Ordinario o al superiore dell'Ordine religioso del candidato.

In collaborazione con l'Assistente Ecclesiastico internazionale, l'Assistente Ecclesiastico dell'Associazione si prende cura della vita spirituale dell'Associazione in concordanza con l'identità, lo scopo e la spiritualità della Pontificia Fondazione. Aiuta e assiste tutti i collaboratori e benefattori dell'Associazione per quanto riguarda l'ambito della spiritualità e della pastorale, concordando previamente la sua opera con il Presidente dell'Associazione.

Art. 19- Incompatibilità

Nel caso che un membro del Consiglio, che sia sacerdote, venga nominato Assistente Ecclesiastico, egli cessa di essere membro del Consiglio.

Art. 20 - Durata del mandato

Il mandato dell'Assistente Ecclesiastico è di cinque anni e può essere rinnovato una o più volte per lo stesso periodo con decisione espressa dei competenti organi.

CAP. VII

Uffici Amministrativi

Art. 21 - Il Segretariato

Il Segretariato è l'organo tecnico-amministrativo del Consiglio ed è coordinato dal Direttore del Segretariato.

Art. 22 - Il Direttore del Segretariato

Il Direttore del Segretariato è nominato dal Presidente dell'Associazione su proposta del Consiglio previa approvazione del Segretario Generale della Pontificia

Fondazione ACS.

Il Direttore dell'Associazione è responsabile dell'andamento delle attività ed iniziative del Segretariato dell'Associazione, in conformità ai presenti Statuti, agli Statuti e ai Regolamenti della Pontificia Fondazione, alle disposizioni degli organi della Fondazione, del Consiglio e dell'eventuale Regolamento Interno, in ossequio alla normativa italiana.

Il Direttore propone al Presidente dell'Associazione candidati da assumere presso il Segretariato. Il Direttore ha la possibilità, in accordo con il Presidente, di licenziare i dipendenti del Segretariato per giusta causa o giustificati motivi in conformità al diritto del lavoro.

Il Direttore ha l'obbligo di informare senza indugio, a semplice richiesta degli organi della Fondazione, in merito a tutte le questioni dell'Associazione e mettere a disposizione di questi registri e documenti.

Spetta, inoltre, al Direttore:

- a) Promuovere le iniziative atte a far conoscere le necessità della “Chiesa che soffre” ed a procurare i finanziamenti necessari all'azione operativa dell'Associazione;
- b) Informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, i membri del Consiglio circa le attività dell'Associazione;
- c) Redigere annualmente e presentare al Consiglio per l'approvazione, il rapporto ed il programma di attività e ha la piena responsabilità per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi approvati e l'utilizzazione degli strumenti atti allo scopo;
- d) Partecipare alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea con facoltà di voto consultivo.

Art. 22 bis - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico qualora il Consiglio Direttivo decida in tal senso in sede di nomina, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1 dell'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 ter Revisione legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei

conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

CAP. VIII

Sedi locali

Art. 23 - Istituzione delle Sedi locali

L'apertura di una sede locale, finalizzata allo sviluppo sul territorio dell'Associazione, è deliberata dal Consiglio, su proposta del Presidente Esecutivo della Pontificia Fondazione approvata dal Consiglio Superiore.

Art. 24 - Supervisione dell'attività

Le sedi locali dipendono dal Segretariato il cui Direttore esercita su di esse la supervisione ed il coordinamento.

CAP. IX

Patrimonio dell'Associazione

Art. 25 - Acquisizione del patrimonio

L'Associazione, in quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ha diritto di acquistare beni temporali in tutti i giusti modi previsti dal diritto naturale e positivo (cf. can. 1259 C.I.C.) e di possederli, amministrarli ed alienarli per perseguire i fini che le sono propri (cf. can. 1254 C.I.C.).

Art. 26 - Natura del patrimonio

I beni posseduti dall'Associazione sono beni ecclesiastici (cf. can. 1257 § 1 C.I.C.) e la loro amministrazione è regolata dai cann. 1279-1310 C.I.C., dalle norme concordatarie, dal presente Statuto e da ogni altra successiva disposizione dell'Autorità Ecclesiastica.

Art. 27 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili (comprese le somme di denaro) conferiti a titolo di liberalità (per atto tra vivi o mortis causa) dai soci e da terzi;
- dai beni immobili e mobili (comprese le somme di denaro) che perverranno alla Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da privati od enti (pubblici o privati), espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Associazione;
- dai redditi non utilizzati prodotti dai beni e dai servizi di cui sopra che con delibera del Consiglio siano destinati ad incrementare il patrimonio della Associazione.

Il tutto con le modalità e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge in materia.

L'Associazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative culturali, benefiche, di comunicazione e di ogni altro genere, promosse dalla Associazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 28 - Utilizzo del patrimonio

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si avvale:

- a) dei redditi del proprio patrimonio;
- b) delle offerte dei suoi membri (effettivi e onorari) e dei benefattori;
- c) di ogni altra entrata.

Per assicurare che gli aiuti ricevuti dall'Associazione possano essere impiegati con celerità ed efficienza secondo le finalità della Pontificia Fondazione questi devono essere trasmessi immediatamente o almeno ogni tre mesi a quest'ultima, fermi restando gli effetti della costituzione del patrimonio destinato di cui in appresso.

Art. 28 bis - Patrimonio Destinato

Ai sensi dell'art. 4, comma tre del D.lgs. n. 117/2017 l'Associazione ha costituito in data 22 ottobre 2020 un patrimonio destinato per lo svolgimento delle attività del Ramo E.T.S. avente ad oggetto l'importo di Euro 50.000 (cinquantamila) versato su conto corrente n. 77352 in essere presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. a nome dell'Associazione.

Art. 29 - Chiusura dell'esercizio finanziario - bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Associazione. Le scritture contabili inerenti le attività di cui agli artt. 5 e 6 del D.lgs. n. 117/2017 devono essere tenute separatamente, nel rispetto dell'art. 13 del citato D.lgs. n. 117/2017.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Associazione.

Gli organi della Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Associazione o da membri del Consiglio muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 29 bis - Bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 29 ter Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino maggiori di 100.000 (centomila) Euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino maggiori di 1.000.000 (unmilione) di Euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 29 quater Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 30 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvo gli obblighi di legge.

Ai sensi dell'art. 4, comma tre del D.lgs. n. 117/2017 l'Associazione mantiene una contabilità separata per lo svolgimento delle attività del Ramo E.T.S. con le modalità indicate nel Regolamento.

Capo X

Volontari e Lavoratori

Art. 30 bis - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3.7.2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 30 ter - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3.7.2017 n. 117.

CAP. XI

Organo tutorio

Art. 31. Definizione

In foro ecclesiastico l'organo tutorio dell'Associazione è rappresentato dal Dicastero per il Clero.

CAP. XII**Estinzione****Art. 32 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio, prioritariamente alla Pontificia Fondazione; altrimenti ad altri enti operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere della Santa Sede e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue successive modificazioni, salvo quanto precisato in appresso.

Per quanto concerne il Ramo E.T.S., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo del Ramo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 33 - Rinvio e riferimenti giuridici

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e a quelle dell'ordinamento giuridico italiano in materia di enti ecclesiastici oltre che di enti del terzo settore, nel rispetto delle norme di diritto transitorio dettate dal D.lgs. n. 117/2017.

F.to:

Sandra Sarti

Stefano Scaldaferri, Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo
ai sensi del D.lgs. 7.3.2005 n. 82, che si rilascia per gli usi consentiti.